

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Natura giuridica e finalità istituzionali

1. L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (di seguito denominata Università o Ateneo) è un'istituzione pubblica di alta cultura, dotata di personalità giuridica, che non persegue fini di lucro.
2. L'Università è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell'interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
3. L'Università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, in attuazione dell'art. 33 e del Titolo V della parte II della Costituzione.
4. L'Università garantisce libertà di ricerca e d'insegnamento e pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzione di genere, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università adotta criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, privilegiando la distribuzione delle risorse coerente con la valutazione dei risultati conseguiti.
6. L'Università è articolata in tre Sedi (Alessandria, Novara, Vercelli); a Vercelli, sede legale, risiedono e si riuniscono gli Organi di Ateneo.
7. L'Università si propone di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento.

Art. 2

Attività didattiche e di ricerca

1. L'Università organizza le proprie Strutture nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.
2. L'Università si dota degli strumenti idonei a garantire la qualità delle attività didattiche, formative e di ricerca.
3. L'Università adotta ogni strumento utile alla valutazione delle proprie attività e dei risultati conseguiti.

4. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera circolazione dei risultati della ricerca.

Art. 3

Pari opportunità

1. L'Università ispira la propria azione al principio delle pari opportunità.

2. L'Università promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunità al fine di garantire l'effettiva uguaglianza, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento e del Codice etico di Ateneo.

3. L'Università garantisce, nella composizione dei propri Organi, il rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra uomini e donne. Le modalità di attuazione di questo principio sono specificate nel presente Statuto e nei regolamenti degli Organi.

4. L'Università promuove ogni iniziativa volta a favorire una piena fruizione dei servizi, la migliore formazione di tutti gli studenti e l'inserimento nel mondo del lavoro, con particolare attenzione ai diversamente abili.

Art.4

Principi organizzativi

1. L'Università promuove e favorisce la partecipazione di tutte le componenti costitutive della comunità universitaria nelle forme previste dai regolamenti di funzionamento degli Organi e delle Strutture.

2. L'Università adotta principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di economicità, di sostenibilità, di responsabilità e valutazione dei risultati.

3. L'Università organizza le proprie attività istituzionali, didattiche e di ricerca in base a principi di sussidiarietà e di decentramento, tenuto conto della sua articolazione sul territorio.

4. Nell'assegnazione di risorse finanziarie alle Strutture dotate di autonomia gestionale, come individuate dal presente Statuto, si applica il principio del budget, determinato anche sulla base del criterio della provenienza delle risorse locali, ivi compresi i contributi degli studenti, nel rispetto dei criteri ministeriali di assegnazione delle risorse all'Ateneo. Le iniziative di tali Strutture sono realizzate, di norma, con la formula del cofinanziamento.

Art. 5

Rapporti con l'esterno

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Università, può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali.
2. L'Università può dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di partecipazione a enti, a società e a ogni altra forma organizzativa coerente con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Art. 6

Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici e degli operatori delle professioni sanitarie, l'Ateneo predispone specifiche convenzioni per la disciplina dei rapporti con le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale e con le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Convenzioni analoghe per i fini istituzionali universitari possono essere stabilite con enti privati inseriti nella programmazione sanitaria regionale.

Art. 7

Cooperazione didattica

1. L'Università si impegna ad attuare la cooperazione didattica interdipartimentale e promuove l'istituzione di Strutture formative interateneo con enti pubblici e privati, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali.
2. Le forme di cooperazione didattica di cui al precedente comma sono realizzate mediante appositi accordi o convenzioni, approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 8

Cooperazione scientifica

1. L'Università promuove la cooperazione scientifica fra i tutti Dipartimenti al fine di perseguire l'eccellenza nella ricerca.

2. L'Ateneo e i Dipartimenti possono stipulare accordi di cooperazione con altre Strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali, dell'Unione Europea e internazionali per lo svolgimento di attività scientifiche comuni.
3. Tali attività sono disciplinate con apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per quanto di loro competenza.

Art. 9

Internazionalizzazione e mobilità

1. L'internazionalizzazione è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni indicati nei Trattati dell'Unione Europea, nella Dichiarazione di Bologna e nella *Magna Charta* delle Università.
2. L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e della Ricerca e ne fa propri principi e strumenti.
3. L'Università favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo, l'adesione a reti e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, di ricercatori in formazione e docenti-ricercatori provenienti da altri Stati.
4. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione, anche attraverso la revisione dei *curricula* formativi e l'impiego di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese; adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.
5. L'Università incoraggia i Dipartimenti a creare le condizioni accademiche necessarie per una diffusa mobilità internazionale degli studenti, quali la flessibilità dei *curricula* e l'integrazione dei periodi di studio all'estero nella struttura dei percorsi formativi.
6. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone provenienti da altri Stati, anche in attuazione delle convenzioni relative alle lauree congiunte o disgiunte con Atenei stranieri.

Art. 10

(N.B : questo articolo verrà spostato tra le disposizioni generali al termine della revisione del Testo dello Statuto)

Definizioni

Qualora non diversamente specificato, con il termine “docente” si indicano i professori ordinari, straordinari, associati, e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato; con il termine “studente” si indicano gli iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale o Specialistica, ai corsi di Dottorato e di Specializzazione.

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ORGANI DELL'ATENEO

Art. 11 (ex art. 14)

Organi dell'Ateneo

Sono Organi dell'Ateneo: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione, il Direttore Generale.

Art.12 (ex art. 15)

Il Rettore

1. Al Rettore sono attribuite:

- a) la rappresentanza legale dell'Ateneo e le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
- b) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
- c) la funzione di proposta al Consiglio di Amministrazione del documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico,
- d) la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.

2. Il Rettore inoltre :

- a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;
- b) convoca e presiede, eventualmente per il tramite di un suo delegato, la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche;
- c) emana lo Statuto, i Regolamenti di Ateneo e i regolamenti approvati dalle singole Strutture;
- d) vigila sul funzionamento delle Strutture e dei servizi dell'Ateneo;
- e) assicura l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
- f) esercita l'iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto;
- g) indice per quanto di sua competenza le elezioni delle rappresentanze negli Organi collegiali di Ateneo;
- h) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il piano edilizio di Ateneo;
- i) sottopone al Ministro competente le relazioni previste dalla normativa vigente;
- j) adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'Organo relativo nella seduta immediatamente successiva;
- k) stipula le convenzioni e i contratti che non siano delegati alla competenza specifica delle singole Strutture e che non siano di competenza del Direttore Generale;
- l) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, sentito il Senato Accademico;
- m) propone al Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione, la revoca dell'incarico del Direttore Generale per reiterata inosservanza delle direttive degli Organi di Ateneo ovvero, in caso di responsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa;
- n) nomina i componenti del Nucleo di Valutazione, su parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- o) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- p) trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico la relazione annuale sull'attività del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 16 comma 8 del presente Statuto, curandone la pubblicità e inviandola ai

Dipartimenti, alle Scuole e alla Commissione paritetica di Ateneo per la Didattica;

q) esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri Organi dallo Statuto.

3. Il Rettore è coadiuvato nelle sue funzioni da un pro-Rettore vicario. Il pro-Rettore supplisce il Rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato sono immediatamente indette nuove elezioni e il pro-Rettore assume le funzioni del Rettore fino all'insediamento del nuovo Rettore.

4. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia delle Università italiane. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro. Il pro-Rettore vicario è nominato con decreto del Rettore. La carica di Rettore e quella di pro-Rettore vicario sono incompatibili con le cariche elettive previste dal presente Statuto. Essi non possono essere membri del Nucleo di Valutazione

5. L'elezione del Rettore avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da:

- a) un documento programmatico;
- b) l'indicazione del pro-Rettore vicario;
- c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura.

Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle elezioni sono demandate ad apposito regolamento.

6. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito da:

- a) i professori di ruolo e i ricercatori;
- b) i rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo eletti, in misura pari al 10% del totale del personale di cui alla lettera a);
- c) gli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nei Consigli di Dipartimento, nelle Giunte delle Scuole, nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di Scuole di Specializzazione, nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per le attività Sportive di Ateneo.

7. Il mandato del Rettore dura sei anni e non è rinnovabile.

8. Il Rettore può ottenere una limitazione degli obblighi didattici o l'esonero dagli stessi.

9. Il Rettore, sentito il Senato Accademico può concedere, a richiesta, l'autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi didattici al Pro-Rettore, ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti delle Scuole.

Art. 13 (ex art. 16)

Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico contribuisce a determinare la politica culturale e scientifica dell'Ateneo, formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, e svolgendo funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole.

2. In particolare il Senato Accademico :

a) formula proposte e pareri obbligatori con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, al bilancio di previsione annuale e triennale, al conto consuntivo dell'Università, al piano edilizio di Ateneo;

b) formula proposte di istituzione, modifica o soppressione di Corsi, Dipartimenti e Scuole;

c) esprime parere:

- sulle proposte formulate dal Rettore per il conferimento e la revoca dell'incarico di Direttore Generale;

- sulla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione;

- sulle richieste di fruizione della limitazione degli obblighi didattici;

- sul manifesto degli studi;

- sulla proposta di istituzione, modifica o soppressione di Corsi, Dipartimenti e Scuole;

- sulla proposta di istituzione di Scuole di specializzazione;

- sulla proposta di istituzione di corsi di perfezionamento e master;

- sulla proposta di costituzione dei Centri Interdipartimentali di ricerca;

- sulla costituzione dei Centri di Servizio;

- sull'eventuale costituzione di Dipartimenti interateneo;

- sulle eventuali federazioni e fusioni in base alla normativa vigente;

- sui temi che il Rettore sottopone al suo esame.

d) designa :

- i componenti del Consiglio di Amministrazione ;

- i componenti del Collegio di Disciplina ;

e) approva, previo parere del Consiglio di Amministrazione :

- il Regolamento Generale di Ateneo;

- i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole in materia di didattica e di ricerca;

- il Codice Etico;

f) nei casi e con le modalità indicate dal Regolamento Generale di Ateneo propone al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore con

maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

g) approva, per gli aspetti di sua competenza :

- le convenzioni di interesse generale dell'Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente Statuto;

- l'adesione dell'Ateneo a Centri e Consorzi interuniversitari;

h) approva :

- lo Statuto e le sue modifiche;

- il conferimento delle lauree *ad honorem* su proposte delle Strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione;

i) propone i criteri generali in materia di contribuzione studentesca;

j) definisce le regole generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti

k) elabora le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di valutazione dell'attività dei docenti di ruolo e degli assegnisti di ricerca

l) esercita tutte le altre competenze ad esso attribuite dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

3. Compongono il Senato Accademico:

a) il Rettore;

b) **quattordici** docenti, di cui almeno 1/3 Direttori di Dipartimento, eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

A tal fine ogni elettore esprime un duplice voto:

- il primo per eleggere il rappresentante dell'area scientifico-disciplinare costituita dal proprio Dipartimento;

- il secondo per completare la componente dei docenti .-

c) **tre** rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

d) **tre** rappresentanti degli studenti eletti fra gli studenti iscritti ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di un anno; all'atto del conseguimento del titolo di studio essi decadono dal mandato.

4. I componenti del Senato Accademico durano in carica 4 anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica solo 2 anni, e sono rieleggibili una sola volta.

5. Alle sedute del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita anche le funzioni di segretario, senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

6. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il pro-Rettore vicario, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

7. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore in via ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, nonché, in via straordinaria, su iniziativa del Rettore stesso o su istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il Senato Accademico può istituire gruppi di lavoro su specifici temi.

9. Il Senato Accademico, a maggioranza dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento.

Art. 14 (*ex art. 17*)

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo e vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività sulla base dei principi previsti nell'articolo 4 del presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

b) approva:

- la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

- il bilancio sociale di Ateneo ;

- le proposte di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, e di selezione di ricercatori a tempo determinato;

- la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;

c) trasmette al MIUR e al MEF sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

d) delibera previo parere del Senato Accademico :

- l'attivazione o la soppressione di Corsi di Studi, o l'attivazione o la disattivazione di Dipartimenti e di Scuole;

- la eventuale costituzione di Dipartimenti interateneo ;

- le eventuali federazioni e fusioni secondo la normativa vigente ;

e) adotta il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché i regolamenti che rientrano nel proprio ambito di competenza;

f) conferisce e revoca l'incarico di Direttore Generale;

g) delibera sulla relazione annuale del Direttore Generale, verificando i risultati raggiunti;

h) delibera, per gli aspetti relativi alla gestione economico-finanziaria, sulle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo secondo le norme contenute

nel Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, comprese le convenzioni di cui all'art. 6 del presente Statuto;

i) stabilisce gli indirizzi relativi alla gestione e all'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

j) ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi della normativa vigente;

k) delibera, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole interessate e sentito il Senato Accademico, sull'istituzione delle Scuole di specializzazione e di corsi di perfezionamento e master;

l) delibera, su proposta dei Dipartimenti interessati e sentito il Senato Accademico, la costituzione dei Centri Interdipartimentali di ricerca;

m) delibera, sentito il Senato Accademico, la costituzione dei Centri di Servizio;

n) approva il piano edilizio proposto dal Rettore sentito il Senato Accademico, quantificandone l'incidenza sul Bilancio di Ateneo e sovrintende alla sua esecuzione;

o) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo e definisce i criteri e le modalità dei relativi inventari;

p) delibera in materia di contribuzione studentesca;

q) approva il manifesto degli studi, sentito il Senato Accademico, previa verifica della sua sostenibilità;

r) designa un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Rettore;

s) esprime parere:

- sul Regolamento Generale di Ateneo

- sulla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione;

- sul Codice Etico;

t) determina l'ammontare delle indennità di carica;

u) propone o esprime parere sulle proposte di modifica dello Statuto;

v) esercita tutte le altre funzioni che ad esso sono demandate dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

3. le decisioni relative a:

- bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

- programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale ;

- attivazione o soppressione di Corsi di Studi, attivazione o disattivazione di Dipartimenti e di Scuole;

- conferimento e revoca l'incarico di Direttore Generale;
- contribuzione studentesca;

sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di due terzi, qualora la decisione si discosti dal parere del Senato Accademico.

4. Compongono il Consiglio di Amministrazione:

- a) il Rettore;
- b) un rappresentante degli studenti ;
- c) sette componenti, di cui tre esterni, designati dal Senato Accademico;

Nell'ipotesi in cui sia costituita una Fondazione universitaria ai sensi della normativa vigente, alla stessa spetterà la designazione di due componenti esterni sui tre previsti al punto c).

5. Tutti i componenti designati sono scelti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla loro qualificazione scientifica e culturale .

6. I componenti esterni non possono essere docenti, dipendenti o studenti dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

7. Per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione il Senato Accademico delibera un avviso pubblico per le candidature interne ed esterne contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 5 . Il Senato Accademico esamina le candidature pervenute, individua i candidati rispondenti ai requisiti indicati nell'avviso e procede alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 .

8. Il Senato Accademico ha poteri di veto nei confronti dei componenti designati dalla Fondazione di cui al comma 4 lettera c), qualora riscontri il mancato possesso dei requisiti del comma 5. In tal caso la Fondazione dovrà procedere con una nuova designazione.

9. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere garantito il rispetto, in ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In relazione alla designazione di cui al comma 4 lettera c) entrambi i generi devono essere rappresentati da almeno due componenti.

10. Il Pro-Rettore vicario e il Direttore Generale partecipano alle riunioni, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale.

11. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica solo 2 anni, e sono rieleggibili una sola volta.

12. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal Rettore o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 15 (ex art. 23)

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Compongono il Collegio dei Revisori dei Conti :

a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle Finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal MIUR tra i dirigenti e i funzionari del Ministero stesso.

Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

3. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili;

b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi ad essa relativi ;

c) accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili;

d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Rettore . L'incarico ha durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

5. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti non può essere attribuito a dipendenti dell'Università.

6. I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

7. Per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti è stabilita una indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 (ex Art. 22)

Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è l'Organo cui compete la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, la verifica dell'attività di ricerca e dei servizi offerti dall'Ateneo, anche allo scopo di promuovere sistemi di autovalutazione.

2. Il Nucleo di Valutazione in particolare:

a) contribuisce, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, alla formulazione e alla implementazione di un sistema di valutazione dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole Strutture ;

b) opera per il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività dell'Ateneo e delle Strutture;

c) svolge le funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

d) verifica la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della Legge 30.12.2010 n. 240;

e) verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti, anche secondo gli obiettivi formulati in via generale dal Consiglio di Amministrazione e dai Dipartimenti stessi;

f) contribuisce alla elaborazione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento dell'Ateneo, sulla base di criteri definiti *ex ante* dall'ANVUR;

g) esprime il proprio parere in merito alla revoca dell'incarico di Direttore Generale proposta dal Rettore a norma dell'articolo 11, comma 2, lettera o) del presente Statuto;

3. Sono attribuite al Nucleo di Valutazione le funzioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009, relative alle procedure di

valutazione delle Strutture e del personale, in raccordo con l'attività dell'ANVUR.

4. Il Nucleo di Valutazione svolge tutte le altre funzioni assegnategli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo,

5. Il Nucleo di valutazione è nominato dal Rettore, su parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. L'incarico ha durata di tre anni ed è rinnovabile per non più di una volta.

6. Compongono il Nucleo di Valutazione:

- a) un professore di ruolo dell'Ateneo con funzioni di Coordinatore;
- b) tre membri esterni di elevata qualificazione professionale, preferibilmente con specifiche competenze nel campo della valutazione,
- c) un rappresentante degli studenti eletto con durata biennale del mandato e rinnovabilità per una sola volta.

7. L'Università assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

8. Il Nucleo di Valutazione invia annualmente una relazione sulla propria attività al Rettore, che la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico e ne cura la pubblicità, inviandola ai Dipartimenti, alle Scuole, alla Commissione paritetica di Ateneo per la didattica.

9. Il Nucleo di Valutazione, può far pervenire al Rettore osservazioni e suggerimenti sulle Strutture e procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie ed essere chiamato a esprimere pareri in merito a iniziative riguardanti la didattica o la ricerca.

10. Per i membri del Nucleo di Valutazione è stabilita un' indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 (ex art. 18)

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'Organo cui competono, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, e le funzioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del D.Lgs 165/01. Le attribuzioni del Direttore Generale non si

estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento ex art. 15 comma 2 del D.Lgs 165/01.

2. Il Direttore Generale in particolare :

- a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli Organi di Ateneo affidandone la gestione ai dirigenti e ai funzionari con incarico di responsabilità;
- b) adotta gli atti di gestione del personale provvedendo anche ad assegnare e/o a trasferire il personale tecnico-amministrativo alle Strutture, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative;
- c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti e dei funzionari responsabili,
- d) esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- e) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni che non siano di competenza del Rettore nei limiti necessari alla gestione;
- f) adotta gli atti che impegnano la spesa di sua competenza;
- g) partecipa alle attività degli Organi di Ateneo secondo le norme del presente Statuto;
- h) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione, una relazione sull'attività svolta.

4. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali svolte nell'ambito della direzione di Strutture organizzative complesse. L'incarico ha la durata di tre anni rinnovabile ed è regolato con un contratto a tempo determinato.

5. La determinazione del trattamento economico spettante al Direttore Generale è fissato in conformità a criteri e parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

7. Il Direttore Generale può proporre la nomina di un Vice-Direttore con funzioni vicarie, indicandolo tra i Dirigenti in servizio presso l'Università. Il Vice-Direttore Generale vicario è nominato con decreto del Rettore e decade

contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del Direttore Generale.

8. In caso di cessazione del Direttore Generale, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal Dirigente più anziano nel ruolo.

Art. 18 (ex art. 19)

Funzioni dirigenziali

1. I Dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli Organi accademici secondo le direttive del Direttore Generale. A tale scopo dispongono dei mezzi e del personale a essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività e secondo i limiti a essi assegnati dal Direttore Generale. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati, e ne riferiscono periodicamente al Direttore Generale.

2. Gli atti delegati alla competenza dei Dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore Generale per particolari motivi di necessità e urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

CAPO II

ORGANI SUSSIDIARI

Art. 19 (ex art. 20)

Organi Sussidiari dell'Ateneo

1. Sono Organi sussidiari dell'Ateneo:

- la Commissione paritetica di Ateneo per la didattica;
- il Collegio di Disciplina;
- il Comitato per le attività Sportive;
- il Comitato Unico di Garanzia (CUG);
- il Centro di Ateneo per gli Studi di Genere e sulle Pari Opportunità ;
- la Commissione Rapporti Internazionali .

Il Rettore , anche su proposta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può istituire commissioni *ad hoc*, con compiti istruttori e

propositivi, con particolare riguardo alla didattica, al diritto allo studio, alla ricerca, all'assetto organizzativo.

Art. 20 (*ex art. 21*)

Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica

1. Viene istituita la Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica, nel seguito denominata Commissione Paritetica.
2. La Commissione Paritetica:
 - a) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti che è trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, chiamati a pronunciarsi sul merito delle proposte e degli eventuali rilievi;
 - b) formula proposte agli Organi di Ateneo per l'organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio e di mobilità degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;
 - c) formula proposte per lo svolgimento di attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
 - d) formula proposte per la promozione dell'immagine dell'Ateneo come centro di attività didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti;
 - e) può formulare proposte a tutti gli Organi accademici su argomenti inerenti l'attività didattica, i servizi agli studenti e il diritto allo studio ;
 - f) formula proposte in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche ed alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi agli studenti forniti dall'Ateneo; sui bandi di attività cui possono partecipare gli studenti e le loro associazioni;
 - g) propone agli Organi accademici competenti criteri generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per la ripartizione dei fondi, anche attraverso appositi bandi di cui al regolamento di Ateneo per le attività culturali e ricreative;
 - h) propone indagini conoscitive sugli argomenti inerenti le attività didattiche, i servizi agli studenti e il diritto allo studio.
3. La Commissione è composta da un rappresentante dei professori di ruolo o ricercatori e da un rappresentante degli studenti per ogni Dipartimento, ed è nominata dal Rettore su designazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento. La Commissione elegge al proprio interno un professore di ruolo o un ricercatore confermato come Presidente e uno

studente come Vicepresidente. La Commissione redige un proprio regolamento interno, la cui approvazione compete al Senato Accademico.

Art. 21 (ex art. 24)

Comitato per le Attività Sportive di Ateneo

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.
2. Il Comitato per le attività sportive sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva.
3. La gestione degli impianti sportivi e dei programmi di sviluppo è affidata mediante convenzione al Centro Universitario Sportivo (CUS) del Piemonte Orientale.
4. Il Comitato predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento.
5. Il Comitato è composto dal Rettore, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Direttore Generale o suo delegato, anche con funzione di segretario, da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo la normativa vigente e da due rappresentanti designati dal CUS del Piemonte Orientale.
6. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

Art 22

Il Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è l'Organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e a esprimere in merito il parere vincolante di cui all'art. 10 della L. 240/10, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, un professore ordinario, un professore associato confermato e un ricercatore confermato e da tre membri supplenti, tutti in regime di tempo pieno, designati dal

Senato Accademico e nominati dal Rettore. La carica di componente del Collegio è incompatibile con ogni altra carica rivestita in altri Organi dell'Ateneo, ad eccezione di quella di componente del Consiglio di Dipartimento

3. I membri supplenti subentrano solo nelle ipotesi di astensione e/o ricasazione di un componente effettivo del Collegio ex artt. 51 e 52 c.p.c..

4. Il Collegio è presieduto dal professore ordinario e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.

5. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall'art. 11 comma 2 lettera e) dello Statuto, e, uditi il Rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo vincolante entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

Proposta alternativa : composizione in nr. 3 Sezioni come segnalato con proposta CRUI e Prof.ssa Lombardi

Art 22

Il Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è l'Organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e a esprimere in merito il parere vincolante di cui all'art. 10 della L. 240/10, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il Collegio è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da

professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori confermati e opera solo nei confronti dei ricercatori.

3. I componenti del Collegio devono essere in regime di tempo pieno e sono nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico. La carica di componente del Collegio è incompatibile con ogni altra carica rivestita in altri Organi dell'Ateneo, ad eccezione di quella di componente del Consiglio di Dipartimento.

4. I membri supplenti subentrano solo nelle ipotesi di astensione e/o ricusazione di un componente effettivo del Collegio ex artt. 51 e 52 c.p.c..

5. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.

6. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall'art. 11 comma 2 lettera e) dello Statuto, e, uditi il Rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo vincolante entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

Art. 23

Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni.

1. In attuazione della Legge 183/10, l'Università del Piemonte Orientale istituisce il "Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la

Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni (CUG).

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e, come previsto dalla legge, opera in collaborazione con la Consigliera Nazionale di Parità. In particolare si propone di:

a) assicurare parità e pari opportunità di genere presso l'Ateneo, rafforzando la tutela del personale dell'Ateneo e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta ed indiretta relativa al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla lingua, alla religione, alla disabilità, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali;

b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro e migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative, operando per la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo, in grado di contrastare efficacemente il fenomeno del mobbing e ogni altra forma di molestia, violenza e discriminazione;

c) contribuire a razionalizzare e rendere ancora più efficiente l'organizzazione del lavoro presso l'Ateneo, nel pieno rispetto delle pari opportunità e del benessere del personale dell'Ateneo.

3. Compongono il CUG in maniera paritetica rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali e rappresentanti designati dall'Amministrazione secondo la normativa vigente. I membri rimangono in carica 4 anni, tranne lo studente che rimane in carica due anni; gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. Il Presidente è designato dal Rettore tra i membri del Comitato.

4. L'Ateneo può finanziare programmi di azioni positive e l'attività del CUG, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio.

5. Per il suo funzionamento il Comitato adotta un proprio Regolamento.

Art. 24

Centro di Ateneo per gli Studi di Genere e sulle Pari Opportunità

1. Allo scopo di favorire la più ampia diffusione della cultura della non discriminazione e delle pari opportunità, sia in riferimento al genere che in senso più ampio, e in attuazione delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea, l'Ateneo istituisce il **Centro di Ateneo per gli Studi di Genere e sulle Pari Opportunità** (Centro).

2. Il Centro ha compiti formativi e culturali, favorendo nell'Ateneo la realizzazione di studi di genere, nonché la ricerca e la didattica incentrata su tematiche di pari opportunità e sulla cultura della non discriminazione.

3. Il Centro in particolare :

a) promuove iniziative, anche in collaborazione con il territorio, in materia di pari opportunità;

b) promuove incontri di formazione e di sensibilizzazione in materia di pari opportunità e cultura della non discriminazione con il personale tutto (docente e personale tecnico-amministrativo , strutturato e non);

c) organizza, in stretta collaborazione con gli studenti e i loro rappresentanti, incontri, seminari, dibattiti, anche su argomenti proposti dagli studenti;

d) collabora con i Docenti interessati per promuovere la tematica degli studi di genere in ogni ambito scientifico culturale;

e) favorisce, all'interno dell'Università ed in collaborazione con i Dipartimenti interessati, la realizzazione di progetti di ricerca e di didattica su tematiche di pari opportunità e di genere.

4. Il Centro è composto da un componente designato da ogni Dipartimento, da uno studente, eletto dai rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dai componenti del personale tecnico-amministrativo del CUG, da un docente di ruolo di nomina del Rettore.

5. I componenti durano in carica 4 anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica solo 2 anni, e sono rieleggibili una sola volta.

6. Il Centro si riunisce almeno tre volte l'anno, per la programmazione e la verifica delle iniziative ed azioni intraprese e può avvalersi, a seconda delle tematiche da trattare, della consulenza di esperti che operano a titolo gratuito.

7. Per il suo funzionamento il Centro adotta un proprio Regolamento di funzionamento.

Art. 25

Commissione Relazioni Internazionali

1. Al fine di promuovere le attività di relazioni internazionali e lo scambio di docenti e studenti è costituita la Commissione Relazioni Internazionali.

2. La Commissione ha compiti propositivi e consultivi sulle attività di Ateneo relative alle tematiche di internazionalizzazione, garantendo

uniformità e coerenza alle azioni promosse dall'Ateneo in materia di internazionalizzazione.

3. La commissione è composta dal Rettore o da un suo Delegato per le Relazioni Internazionali che la presiede e dai direttori dei dipartimenti o loro delegati.

4. Per il suo funzionamento la Commissione adotta un proprio Regolamento.

TITOLO III

STRUTTURE PER LA RICERCA, LA DIDATTICA E LA FORMAZIONE

CAPO I

DIPARTIMENTI

Art. 26 (*ex art. 37*)

Il Dipartimento

1. Il Dipartimento è la Struttura fondamentale per l'organizzazione e lo svolgimento della ricerca, della didattica e delle altre attività formative dell'Ateneo.
2. Il Dipartimento è costituito da docenti, in numero non inferiore a 35 .
3. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. Ha altresì autonomia amministrativo-gestionale nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.
4. Il Dipartimento promuove le attività di ricerca del personale afferente.
5. Il Dipartimento favorisce l'internazionalizzazione della ricerca e della didattica.
6. Il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione le richieste di posti di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica .
7. Il Dipartimento organizza e gestisce le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, dei Dottorati di Ricerca, delle Scuole di Specializzazione, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento; tali attività potranno essere coordinate all'interno delle Scuole ove istituite.
8. Le modalità di costituzione e disattivazione di un Dipartimento e di accorpamento di più Dipartimenti sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
9. Nel caso in cui il numero degli afferenti a un Dipartimento scenda al di sotto delle trentacinque unità, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta

del Dipartimento interessato e dopo aver acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, può concedere il termine massimo di un anno per ripristinare il numero minimo. Il mancato raggiungimento del numero minimo richiesto comporta lo scioglimento del Dipartimento secondo le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.

10. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, secondo le norme definite dal Regolamento di Dipartimento.

11. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere l'affiliazione per finalità di ricerca di studiosi non strutturati. Tale affiliazione non dà diritto alla partecipazione agli Organi del Dipartimento.

12. Ogni Dipartimento dispone delle risorse strumentali, edilizie e di personale a esso destinate.

13. Sono Organi del Dipartimento :

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) la Giunta;
- c) il Direttore;
- d) la Commissione Paritetica docenti-studenti.

Art 27 (ex art. 38)

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'Organo al quale compete la definizione delle linee strategiche del Dipartimento in riferimento alle attività scientifiche didattiche e formative, nonché alle attività rivolte all'esterno a esse correlate e accessorie.

2. Al Consiglio sono affidate le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

3. In particolare, il Consiglio:

- a) formula i piani di sviluppo del Dipartimento, nel quadro delle risorse disponibili;
- b) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento e delibera annualmente, in via preventiva e consuntiva, sull'utilizzo delle risorse disponibili, secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
- c) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
- d) approva, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento;

- e) approva i Regolamenti dei Corsi di Studio e di Dottorato, ove attivati;
- f) approva il piano dell'offerta formativa, proposto anche dalla Scuola ove costituita, disciplinando l'accesso ai Corsi di Studio;
- g) definisce, anche su proposta della Scuola se attivata, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti che afferiscono al Dipartimento, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei corsi di studio attivati nei Dipartimenti dell'Ateneo e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo;
- h) provvede, per quanto di competenza, su proposta della Scuola ove costituita, all'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio;
- i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
- j) propone al Consiglio di Amministrazione, di concerto con uno o più Dipartimenti, l'attivazione di una Scuola;
- k) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
- l) delibera in merito alle domande di afferenza al Dipartimento;
- m) sottopone al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle risorse a esso assegnate, la richiesta di attivazione della procedura di chiamata di docenti anche per trasferimento, come pure l'attivazione di procedure di selezione per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato;
- n) propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata dei professori, dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato;
- o) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca;
- p) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e master;
- q) propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione dei Centri Interdipartimentali di ricerca;
- r) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza;
- s) approva l'attivazione, la disattivazione dei Centri di ricerca di sua pertinenza e coordina le loro attività;
- t) delibera su ogni altra proposta della Giunta di Dipartimento;
- u) avanza proposte ed esprime pareri sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti adottati a livello di Ateneo;

v) propone e definisce l'utilizzo delle risorse umane e materiali di sua competenza, curando l'equa distribuzione dei carichi organizzativi e gestionali;

w) designa i propri rappresentanti nella Commissione paritetica di Ateneo per la didattica ;

x) esercita ogni altra attribuzione che a esso sia assegnata dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dal Regolamento interno.

4. La Scuola, ove costituita, propone al Dipartimento l'approvazione del piano dell'offerta formativa, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti, l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.

5. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;

b) i Professori, i Ricercatori ed i Ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;

c) quattro rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione; qualora il Dipartimento attivi Dottorati di ricerca, un rappresentante degli studenti deve essere un Dottorando;

d) una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del Dipartimento così composta:

– un rappresentante, nel caso in cui il numero degli assegnisti non sia superiore a cinque;

– due rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia compreso tra sei e quindici;

– tre rappresentanti, nel caso in cui il numero degli assegnisti sia superiore a quindici.

e) quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in servizio nel Dipartimento;

Su invito del Direttore, partecipano alle sedute con funzioni consultive i responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative del Dipartimento.

5. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono

disciplinate dal Regolamento di Dipartimento, nei limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

6. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore. Viene convocato almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

7. I verbali del Consiglio di Dipartimento portano la firma congiunta del Direttore e del Professore Ordinario più giovane di ruolo presente alla seduta, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 28 (ex art. 39)

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni e svolge quelle eventualmente assegnatele dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo o che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare.

2. Fanno parte di diritto della Giunta il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, e un numero di docenti stabilito nel Regolamento del Dipartimento. I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio di Dipartimento. Il sistema elettorale deve comunque garantire la rappresentanza di tutte le fasce di docenza. Il Regolamento può eventualmente prevedere la partecipazione di uno dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.

3. Nel caso di un Dipartimento articolato in Sezioni, la rappresentanza dei docenti può essere espressione anche delle Sezioni.

4. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore. Partecipano ai lavori della Giunta con funzioni consultive i funzionari responsabili delle varie attività tecnico-gestionali-amministrative.

5. I verbali sono firmati dal Direttore e dal Professore Ordinario più giovane di ruolo presente alla seduta che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

6. La Giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con il Direttore.

Art.29(ex Art 40)

Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. È eletto tra i Professori di Ruolo di I fascia, dal Consiglio di Dipartimento nella composizione più allargata e dura in carica quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
 - b) dà esecuzione alle delibere degli Organi del Dipartimento;
 - c) promuove in generale l'attività didattica e di ricerca del Dipartimento;
 - d) vigila in generale sul regolare andamento e sulla qualità dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
 - e) indice le elezioni delle rappresentanze per gli Organi di sua competenza;
 - f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - g) sottopone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse disponibili secondo le modalità definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità di Ateneo;
 - h) designa il vice-Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e il cui mandato coincide con quello del Direttore.
 - i) nomina la Commissione Paritetica docenti-studenti, su designazione del Consiglio del Dipartimento;
 - j) nomina, su proposta dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.
2. Il Direttore e il Vice-Direttore sono nominati dal Rettore.

Art. 30 (ex art.29)

Commissione Paritetica docenti-studenti

1. Nel Dipartimento, ovvero solo all'interno della Scuola ove costituita, è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti, competente a:
- svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANVUR e dal Nucleo di Valutazione;
 - individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
 - formulare proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi Corsi di Studio e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi.

2. La componente dei docenti è designata dalla Giunta di Dipartimento o della Scuola, sentiti i Consigli di Corso di Studio ove costituiti.
3. La componente studentesca, il cui numero determina la composizione finale, è scelta su base elettiva individuando un rappresentante per ciascun corso di laurea afferente al Dipartimento o alla Scuola, secondo il Regolamento Generale di Ateneo.
4. La Commissione è nominata dal Consiglio di Dipartimento o dalla Giunta della Scuola ed elegge al suo interno un Presidente tra il personale docente e un Vice-presidente fra gli studenti.
5. La Commissione è convocata almeno tre volte l'anno dal Presidente; può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

CAPO II SCUOLE

Art. 31 **La Scuola**

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, due o più Dipartimenti possono proporre di attivare un'apposita Scuola.
2. La Scuola svolge i seguenti compiti :
 - a) propone ai Dipartimenti l'approvazione del piano dell'offerta formativa;
 - b) propone l'affidamento dei compiti didattici ai docenti;
 - c) propone l'attivazione delle supplenze e dei contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio;
 - d) propone l'attivazione o la soppressione di corsi di studio ;
 - e) coordina la gestione dei servizi comuni di uno o più Corsi di Studio dei Dipartimenti afferenti .
3. Al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca dei docenti di materie cliniche, la Scuola attivata per le esigenze delle professioni sanitarie svolge, in aggiunta alle funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali e regionali in materia e tenuto conto della disciplina elaborata di intesa con la Regione Piemonte.
4. La Scuola è istituita ed attivata, su proposta dei Dipartimenti interessati, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

5. Sono Organi della Scuola:

- a) il Presidente;
- b) i Consigli di Corsi di Studio, delle Scuole di specializzazione, dei Master Universitari e i Collegi docenti dei Corsi di dottorato, ove presenti;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione Paritetica docenti-studenti.

6. Il Presidente della Scuola è eletto da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno, ed è incompatibile con la carica di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di Direttore del Dipartimento, di Presidente di Corsi di Studio, di Direttore di Corso di Dottorato.

7. La Giunta, convocata e presieduta dal Presidente della Scuola, è formata:

- a) dai Direttori dei Dipartimenti che attivano la Scuola;
- b) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
- c) dai Presidenti di Corso di Studi, Direttori di Scuola di Specializzazione e Direttore dei Dottorati di Ricerca presenti nella Scuola in un numero non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento;
- d) da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo eletto tra i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento afferenti alla Scuola.

8. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione ad una Scuola impegnano i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa prevista nel progetto della Scuola, secondo le modalità proposte annualmente dalla Scuola e approvate dai Dipartimenti interessati.

9. La Scuola adotta un proprio Regolamento sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ove vengono disciplinate le modalità di composizione degli Organi interni e di gestione delle attività didattiche, formative e assistenziali.

CAPO III

ALTRE STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 32 (ex art. 30)

Il Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, è composto:
 - a) dai docenti titolari di insegnamento;
 - b) sino a un massimo di tre rappresentanti degli studenti.
2. I Regolamenti di Dipartimento disciplinano l'eventuale presenza nel Consiglio di Corso di Studio di Ricercatori non titolari di insegnamento e di altre componenti.
3. Il Consiglio di Corso di Studio:
 - a. propone al Consiglio di Dipartimento le modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate al corso;
 - b. programma l'impiego delle risorse didattiche;
 - c. promuove la sperimentazione di nuove forme di didattica;
 - d. propone al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione degli insegnamenti e dei contratti di docenza;
 - e. esamina e approva i piani di studio;
 - f. propone al Consiglio di Dipartimento i criteri di accesso degli studenti al corso di studio, salvo quanto previsto dalla specifica normativa;
 - g. propone al Consiglio di Dipartimento modifiche organizzative relative al corso e modifiche del Regolamento di Dipartimento;
 - h. delibera sul riconoscimento di crediti formativi ottenuti dagli studenti nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti;
 - i. esprime parere sulla designazione, da parte della Giunta di Dipartimento, della componente docente in seno alla Commissione Paritetica docenti-studenti.
4. Il Consiglio di Corso di Studio è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, od ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 33 (*ex art. 31*)

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Presidente è un professore di I fascia titolare di insegnamento nel Corso di Studio. In caso di motivata indisponibilità, è un docente di ruolo titolare di insegnamento del Corso di Studio, facente parte del Consiglio di Dipartimento. Il Presidente è eletto da tutti i componenti il Consiglio di Corso di Studio.
2. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

- b) predispone la relazione annuale sull'attività didattica da sottoporre al Direttore di Dipartimento ;
- c) sovrintende alle attività didattiche del Corso di Studio e vigila, su eventuale delega del Direttore di Dipartimento, sul regolare svolgimento delle stesse;
- d) propone al Direttore di Dipartimento la nomina della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nomina, su proposta dei titolari di insegnamento, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

Art. 34 (ex art. 32)

Scuole di Specializzazione

1. L'Università, può istituire, anche in collaborazione con altre Università, Scuole di Specializzazione, con l'obiettivo di fornire conoscenze ed abilità richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

2. Le Scuole di specializzazione vengono istituite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione , su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole interessate, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi di studio ed, in particolare, alla disponibilità di:

- a) personale docente in numero e tipo di qualificazione necessari;
- b) risorse finanziarie adeguate;
- c) locali ed attrezzature idonee;
- d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;
- e) servizi generali delle Strutture in cui si svolge la formazione;
- f) una rete formativa per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

3. Alla costituzione delle risorse di cui ai punti precedenti, possono concorrere enti pubblici e privati tramite apposite convenzioni.

4. Sono Organi delle Scuole di Specializzazione :

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio del Corso di Studi.

5. Il Direttore è un professore di ruolo di norma di I fascia del Dipartimento o della Scuola interessati che tenga un insegnamento nel corso stesso, eletto dai componenti il Consiglio del Corso.

6. Il Direttore:

- a) rappresenta la Scuola di Specializzazione;
- b) ha responsabilità del funzionamento della Scuola;

c) convoca il Consiglio del Corso di Studi e lo presiede.

7. Il Consiglio del Corso di Studi è composto da tutti i docenti del Corso, compresi gli eventuali professori a contratto e da una rappresentanza di specializzandi, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

8. I docenti della Scuola di Specializzazione sono designati annualmente dal Consiglio del Corso.

9. Il Consiglio organizza le attività didattiche, dispone l'attivazione degli insegnamenti, la proposta di affidamento degli insegnamenti, le convenzioni relative allo svolgimento di attività didattiche di pertinenza del Corso, propone ai Dipartimenti o alle Scuole la stipula di contratti per le attività didattiche.

10. Ove la Scuola di Specializzazione sia costituita in collaborazione con altre Università, l'atto convenzionale ne disciplinerà il funzionamento e l'organizzazione.

11. Il presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto, trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti delle Scuole di Area Sanitaria, salvo che normative a carattere speciale dispongano diversamente.

Art. 35 (ex art. 33)

Corsi di perfezionamento e di master

1. I corsi di perfezionamento *post lauream* o di *master* universitario di I e II livello sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Dipartimento o della Scuola ove costituita, sentito il Senato Accademico.

2. Tali corsi possono essere istituiti anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati e con altre Università, per rispondere ad esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori o a esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di formazione permanente e ricorrente.

Art. 36 (ex art. 34)

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'Università, su proposta dei Dipartimenti interessati, può istituire corsi di Dottorato di ricerca anche in consorzio con altre Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione secondo la normativa vigente.

2. L'attivazione dei corsi di Dottorato di Ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed il Nucleo di Valutazione, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.
3. Le risorse finanziarie per lo svolgimento dei corsi di Dottorato sono affidate al Dipartimento a cui essi fanno capo.
4. L'Ateneo istituisce una o più Scuole di Dottorato per il coordinamento dei dottorati attivati presso i Dipartimenti.

Art.37 (*ex art. 35*)

Borse di Studio

1. L'Ateneo e i Dipartimenti, possono istituire borse di studio per studenti, per laureati, dottori di ricerca e studenti, nonché sussidi agli studenti per soggiorni all'estero.

Art. 38 (*ex art. 36*)

Collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo

1. L'Università, anche in accordo con altri enti pubblici e privati, può avvalersi della collaborazione di studenti secondo le norme vigenti.
2. Un apposito regolamento disciplina la collaborazione degli studenti alle attività dell'Ateneo.

CAPO IV

ALTRE STRUTTURE

Art. 39 (*ex art. 41*)

Centri Interdipartimentali di Ricerca

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali per attività di ricerca, su progetti di durata pluriennale. Le modalità per l'istituzione dei centri sono previste dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Le risorse per lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro e da quelli che vi afferiscano in seguito.

Art. 40 (*ex art. 42*)

Centri di Servizio

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera la costituzione di Centri di Servizio, per assicurare lo svolgimento di attività

di particolare complessità e di interesse generale per i Dipartimenti, le Scuole e le Strutture amministrative.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 41 (*ex art. 43*)

Sistema bibliotecario

1. È istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo, che assicura il coordinamento tra le Biblioteche ai fini dell'accrescimento, della conservazione, della miglior fruizione, del trattamento e diffusione del patrimonio librario e documentale dell'Università, in formato sia cartaceo sia elettronico.

2. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è organismo del Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Essa è presieduta dal Rettore o da un suo delegato.

3. Con Regolamento Generale d'Ateneo vengono definiti tipologia, modalità costitutive e organizzative del sistema bibliotecario d'Ateneo, nonché la composizione della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.

4. Con apposito Regolamento si prevedono le norme e le procedure finalizzate a dare piena attuazione all'accesso aperto alla letteratura scientifica e per assicurare la più ampia diffusione possibile dei risultati della ricerca nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42 (*ex art. 12*)

Norme per il funzionamento degli Organi

1. Chi assume le funzioni di Rettore, di Prorettore, di Direttore del Dipartimento, di Presidente della Scuola, deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.

2. Gli Organi collegiali sono validamente costituiti con la nomina di almeno due terzi dei componenti. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del

numero minimo previsto di votanti o di eletti o per altre cause, non pregiudica la validità della composizione degli Organi.

3. In caso di parità nel risultato di un'elezione, è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'organo che si va ad eleggere e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

4. Gli Organi collegiali sono convocati da chi li presiede o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti.

5. Ove non diversamente previsto dal presente Statuto, il Presidente di un organo collegiale è tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno.

6. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

7. La convocazione avviene per posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei Regolamenti, e con pubblicazione sul sito web di Ateneo.

8. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire per posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza, e con pubblicazione sul sito web di Ateneo.

9. I componenti degli Organi collegiali contemplati nel Titolo II sono nominati con decreto del Rettore.

10. Le riunioni del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Dipartimento, della Giunta della Scuola, sono validamente costituite con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti in carica e deliberano a maggioranza dei votanti, fatte salve le diverse maggioranze richieste dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti.

11. Per gli altri Organi collegiali, le riunioni sono validamente costituite se è presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad 1/3 degli aventi diritto.

12. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui nelle votazioni palesi validamente espresse, il computo dei voti risulti in parità, è il voto del presidente che determina la maggioranza.

13. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unità superiore (da mantenere?).

14. Devono essere assunte con votazione a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualità e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente.

15. I componenti degli Organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che implicino conflitto di interesse o riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado.

16. Di ogni seduta è redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

17. Gli eventuali interessati possono fornire nel corso della seduta il testo del loro intervento da inserire nel verbale.

18. Nel sito web dell'Ateneo è prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i testi delle delibere delle sedute degli Organi di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 del presente articolo.

19. Sulla rete interna di Ateneo vengono altresì pubblicati i verbali di tali Organi, fatto salvo quanto previsto dal comma 12.

20. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'Organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive, se approvate seduta stante.

21. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in Organi collegiali, subentra il primo dei non eletti; lo scorcio di mandato non viene considerato ai fini dell'immediata rieleggibilità nell'organo, purché non superi il cinquanta per cento della durata totale del mandato. Per quanto riguarda i soggetti ricoprenti funzioni individuali o designati in Organi collegiali, si procede al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'Organo collegiale.

22. Nel rispetto della vigente normativa, viene riconosciuto a tutti i componenti degli Organi, e in particolare alla componente studentesca, il diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti.

Elezioni, incompatibilità e decadenze

1. Le elezioni del Rettore, dei Direttori di Dipartimento, dei Presidenti delle Scuole, dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, dei Direttori di Scuola di Specializzazione, sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
2. Le elezioni delle rappresentanze negli Organi collegiali, ad eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali sono valide se ha votato almeno il dieci per cento degli aventi diritto.
4. Le elezioni del Rettore, del Direttore di Dipartimento e del Presidente del Consiglio di Corso di Studio, del Direttore della Scuola di Specializzazione, sono indette dal Professore di I fascia decano del corpo elettorale. Le elezioni delle rappresentanze sono indette da chi presiede l'Organo o la Struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
5. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.
6. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene ripetuto il ballottaggio.
7. Per tutte le cariche elettive dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto e a eccezione del Rettore, non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. Chi, avendo ricoperto una carica, non sia immediatamente rieleggibile, può essere rieletto alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata di un intero mandato.
8. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non inficiano la valida costituzione dell'Organo.
9. Le rappresentanze delle categorie nei vari Organi e Strutture previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato: ogni elettore può votare un solo candidato.
10. Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti in misura non inferiore al 10% dei voti riportati dal primo eletto; alla lista si attinge in caso di cessazione dell'incarico degli

eletti. Solo in seguito ad esaurimento della lista si procede ad elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato.

11. Ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto di:

- ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
- di essere componente di altri Organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento, Giunta della Scuola, del Consiglio di Corso di Studio, del Collegio dei Dottorati;
- di ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di specializzazione;
- di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;
- di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
- di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

12. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

13. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti possono far parte di uno solo tra i seguenti Organi: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e per gli studenti la CoDIPAR di Ateneo.

14. Gli eletti decadono dall'ufficio se nel corso del mandato viene meno una delle condizioni di eleggibilità, a eccezione dei rappresentanti degli studenti iscritti a corsi di laurea triennale nel caso di prosecuzione degli studi all'interno dell'Ateneo da effettuarsi al massimo entro sei mesi dal conseguimento della laurea.

15. I componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e i componenti elettivi degli altri Organi che si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, nell'arco di un anno accademico registrino più del 50% di assenze, decadono dalla carica.

Art.44 (*ex art. 13*)

Indennità

12. Il Rettore, il Pro-Rettore, i Direttori di Dipartimento, fruiscono di un'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

13. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, godono di un'indennità di funzione, la cui quantificazione complessiva è rapportata all'1% della contribuzione studentesca da dividersi tra tutti i componenti.

14. **Ai componenti del Senato Accademico, che non percepiscono già l'indennità di funzione, può essere riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni singola seduta, la cui entità è determinata dal Consiglio di Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio. (da vagliare relativamente al suo mantenimento)**

15. Sono altresì configurabili ulteriori indennità relative al lavoro organizzativo svolto da altri professori e ricercatori, ad eccezione della partecipazione alle commissioni. La determinazione del relativo ammontare è deliberata dai rispettivi Consigli di Dipartimento, all'interno di una quota di bilancio assegnata a ogni Dipartimento dall'Ateneo.

Art. 45

Codice Etico

1. Il Codice Etico, deliberato dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, si applica a tutta la comunità accademica, formata dal personale docente e tecnico-amministrativo, dagli studenti e da ogni altro appartenente a qualunque titolo, anche temporaneamente, alla comunità universitaria.

2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

3. Le sanzioni in base ai principi di gradualità e proporzionalità consistono nel:

- biasimo riservato

- biasimo pubblico riportato sul sito web di Ateneo.

4. Il Codice Etico è distribuito a tutti i componenti della comunità accademica.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46(*ex art. 9*)

Lo Statuto e le sue modificazioni

4. Il presente Statuto costituisce espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art.33 della Costituzione, così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.
5. Il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Dipartimento o le Giunte delle Scuole ove costituite possono sottoporre al Senato Accademico proposte di modifica dello Statuto. Le modifiche di Statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli dei Dipartimenti .
6. Lo Statuto è emanato dal Rettore dell'Università, con proprio decreto, secondo le procedure previste dalla legge.
7. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
8. Le modifiche di Statuto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo diverse indicazioni del Senato Accademico, recepite nel Decreto Rettorale .

Art.47 (*ex art. 10*)

Regolamenti

1. I Regolamenti dell'Università sono:
 - a) il Regolamento Generale di Ateneo;
 - b) il Regolamento Didattico di Ateneo;
 - c) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità.
2. L'Università, per il suo funzionamento, può dotarsi di ulteriori Regolamenti, in particolare:
 - a) i regolamenti elettorali;
 - b) i regolamenti delle Strutture didattiche e scientifiche;
 - c) gli altri regolamenti consentiti da specifiche disposizioni legislative e dal presente Statuto.
3. Il regolamento generale è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

4. I regolamenti didattici sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il regolamento per l'amministrazione e la contabilità è approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
6. I regolamenti dei Dipartimenti e delle Scuole, deliberati dai Consigli di Dipartimento o dalle Giunte delle Scuole a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
7. Ogni altro regolamento è adottato con il procedimento previsto dal regolamento generale.
8. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale .
9. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta
10. Ufficiale, tutti i Regolamenti di Ateneo devono essere modificati sulla base
11. delle nuove normative. In caso contrario si intendono decaduti.

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 48 Norme transitorie

1. Al fine di avviare le procedure per la costituzione del Senato Accademico, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto, il Rettore nomina la Commissione elettorale per l'elezione dei componenti del Senato Accademico di cui all'articolo 13 comma 3. La Commissione è composta dal Decano dell'Ateneo, tre docenti di ruolo, uno studente, un tecnico- amministrativo.
2. In prima applicazione, il Rettore con proprio Decreto stabilisce le modalità di espletamento delle procedure elettorali.
3. Limitatamente alla componente studentesca, in questa fase si procede anche con la votazione dei rappresentanti in CdA, NdV, Comitato attività Sportive di Ateneo, Codipar di Ateneo, Centro di Ateneo per gli studi di genere e sulle pari opportunità. Per dette elezioni trova applicazione la norma prevista dalla l. 240/2010 all'art. 2 comma 10 .

~~4. Per le procedure elettorali continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con le previsioni del presente Statuto e della L.240/2010, i regolamenti elettorali di Ateneo vigenti.~~

5. Il Senato Accademico, nella composizione di cui al presente Statuto, deve insediarsi entro **trenta giorni** dall'espletamento della procedura elettorale. ~~avvio della procedura elettorale di cui al comma 1 del presente articolo.~~ Nella sua prima seduta, deve deliberare in merito alle modalità per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione deve insediarsi entro **trenta giorni** dalla designazione da parte del Senato Accademico. ~~Nella sua prima seduta, deve deliberare in merito alla disattivazione delle Facoltà e alla attivazione dei Dipartimenti con i relativi Corsi di studio.~~

7. **Con Decreto Rettorale si procede alla disattivazione delle Facoltà e dei Dipartimenti e alla corrispondente attivazione dei nuovi Dipartimenti, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2012.**

8. I componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei conti decadono al momento della costituzione di quelli previsti del vigente Statuto.

9. In vista dell'entrata in vigore dello Statuto, viene stipulato un nuovo contratto con il Direttore Generale in sostituzione del contratto in essere con il Direttore Amministrativo. Il termine di cessazione del suddetto nuovo contratto è fissato al 31.10.2012 in coincidenza con lo scadere del mandato del Rettore in carica .

10. In prima applicazione non esplica la sua efficacia l'art. 16 comma 4 dello Statuto.